

## Adunanza del 9 dicembre 1912

Sono presenti: il Presidente Stringher, il Vice Presidente Magaldi, i Consiglieri Anacleto, Beneduce, Ubrini, Guerra, Ruffini e Verardi, e il Direttore Generale Fucci. Ha giustificato la sua assenza il consigliere Pirelli.

Il Direttore Generale informa il Consiglio che l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha comunicato alle Istituzioni Nazionali il testo dello schema del Decreto Reale contenente le norme per il calcolo delle riserve matematiche e delle ammortamenti delle spese di acquisizione agli effetti delle cedime di portafogli di compagnie d'assicurazione, da accettarsi a norma dell'articolo 28 della legge 4 aprile 1912. Da quindi lettura dei singoli articoli del Decreto.

Il Consiglio, sentite le informazioni e gli schiarimenti del Consigliere Beneduce, è d'avviso che lo schema del decreto predisposto dall'on. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio corrisponde allo scopo cui è inteso; e, su proposta del Presidente, delibera di restituirlo al Ministro, suggerendo qualche variante che il Direttore Generale potrà concordare col Ministro medesimo. Le varianti sono comprese nel testo

dello schema del decreto che qui di seguito si trascrive:

### Art. 1

Le imprese nazionali ed estere di assicurazioni sulla durata della vita umana, le quali, a norma dell'articolo 28 della legge 4 aprile 1912, N. 305, e del titolo IV del regolamento approvato con Regio Decreto 5 agosto 1912, N. 939, domandino di cedere all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni il complesso dei contratti di assicurazione sulla durata della vita umana da esse stipulati nel Regno anteriormente al 31 dicembre 1911, debbono, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto, presentarne regolare istanza all'Istituto Nazionale.

L'istanza dovrà essere corredata dei dati appresso indicati:

- a) numero dei contratti per ciascuna categoria di assicurazioni e corrispondente ammontare dei capitali o rendite assicurate, dei premi di tariffa, distintamente per i contratti con e senza partecipazioni agli utili; dei premi puri, della riserva matematica e della riserva definitiva per effetto della correzione relativa alla scadenza dei premi;
- b) ripartizione dei contratti per ciascuna categoria di assicurazioni in gruppi classificati per anno di emissione;

Not



per temporaneità di pagamento dei premi, per età degli assicurati;

c) tariffe dei premi in base ai quali vennero stipulati i contratti che formano oggetto della revisione e relativi tipi di polizze;

d) indicazioni delle ipotesi demografiche e finanziarie in base alle quali vennero calcolate le riserve matematiche per le singole categorie di assicurazioni; esposizione del relativo procedimento di calcolo e della determinazione delle correzioni adottate per la scadenza dei premi;

e) limitatamente alle imprese che operino da almeno dieci anni; confronto per ciascuna categoria di contratti fra la mortalità prevista in base alle ipotesi demografiche adottate e la mortalità effettiva verificatasi durante l'ultimo decennio, nell'insieme dei contratti stipulati nel Regno dall'impresa cedente e nel gruppo scelto di contratti che avevano avuto durata non inferiore ai cinque anni;

f) raccolta dei conti profitti e perdite per gli ultimi cinque esercizi con indicazione dell'ammontare delle spese di acquisizione dei contratti, delle spese di gestione e delle spese di riscatto sopportate dall'impresa cedente per il portafoglio dei contratti di assicurazioni sulla durata della vita umana stipulati nel

Regno;

g) elenco completo delle polizze estinte o ridotte con indicazione del relativo capitale o rendita assicurata, della causa di estinzione, della categoria di assicurazione, dell'anno di emissione, e dell'anno di estinzione o di dichiarazione di riduzione.

### Art. 2

Le riserve matematiche da versarsi dalle imprese cedenti all'Istituto Nazionale o da assicurarsi con valide garanzie giudicate tali dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale a norma delle disposizioni della legge 4 aprile 1912, N° 305, e del relativo regolamento, debbono essere calcolate in base al saggio d'interesse del 3 1/2% col metodo dei premi puri, tenuto conto delle concessioni derivanti dalla scadenza dei premi e alle ipotesi demografiche appresso indicate;

Inf

a) per le imprese nazionali costituite nel Regno posteriormente al 31 dicembre 1905 e per le imprese straniere che stabiliscono la loro legale rappresentanza nel Regno posteriormente alla data sopra indicata, si adatteranno le ipotesi di mortalità e di sopravvivenza denunciate dalle imprese stesse al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in adempimento dell'obbligo



di cui all'art. 24 della legge Napier 1912, n. 305;

b) per tutte le altre imprese italiane e straniere si adotterò:

per le assicurazioni in caso di morte la tavola di mortalità indicata dall'impresa cedente, purché la mortalità effettiva sopportata dall'impresa durante l'ultimo decennio per i contratti stipulati nel Regno e che averano ambo durata non inferiore ad un quinquennio, si sia mantenuta inferiore a quella che si prevedeva in base alla tavola stessa. Nel caso che la condizione sopra indicata non risultasse soddisfatta dai documenti presentati dall'impresa cedente, e dai relativi controlli compiuti dall'Istituto Nazionale, l'ammontare delle riserve matematiche per le categorie di contratti di assicurazioni innanzi indicate, da corrispondersi dalla impresa all'Istituto Nazionale, non potrà essere inferiore a quello calcolato sulla base della tavola di mortalità della popolazione maschile italiana, elaborata dalla Direzione Generale della Statistica, coi dati del censimento della popolazione al 10 febbraio 1901 e sul numero dei morti nel quadriennio 1899 - 1902;

per le assicurazioni in caso di vita e per le rendite vitalizie, immediate e differite, il calcolo delle riserve matematiche dovrà essere compiuto sulle

base della tavola di mortalità (R. F.) dei Bentham fran-  
zisi elaborata dal Comitato delle Compagnie francesi  
di assicurazioni sulla vita.

### Art. 3

Dall'ammontare delle riserve matematiche, calcolate  
a norma del precedente articolo, sarà dedotto, a titolo  
di rimborso di spese di acquisizione non ancora ammor-  
tizzate il valore attuale della differenza fra i premi di  
tariffa e i corrispondenti premi puri da computarsi  
per la presunta ulteriore durata media del portefe-  
glio.

Agli effetti del calcolo di cui nella prima parte  
del presente articolo:

a) Saranno dedotte dai premi di tariffa le  
spese di gestione, le spese di incasso, e la eventuale quota  
di partecipazione degli assicurati agli utili dell'impresa.  
Le spese di gestione e di incasso saranno calcolate per tutte  
le categorie di contratti nella misura nella quale le spese  
stesse furono sopportate dalla impresa cedente per gli affari  
conclusi nel Regno durante l'ultimo quinquennio, e non  
mai in misura inferiore al 5% dei premi di tariffa  
relativi ai contratti che formano oggetto della cessione.  
La quota di utili da dedursi dai premi di tariffa sarà con-  
misurata alla media di utili corrisposti agli assicurati

Art



dalla impresa cedente durante l'ultimo quinquennio.

b) I premi puri saranno calcolati sulla base delle ipotesi demografiche e finanziarie stabilite per il calcolo della riserva matematica a norma dell'art. 2.

c) La ulteriore durata media del complesso dei contratti oggetto della cessione sarà quella risultante dalla differenza fra la durata media dei contratti, accertata secondo l'esperienza dell'impresa cedente, in base allo schema di eliminazione da esso prodotto a norma dell'articolo 14 lett. b) e c), e l'antidurata media dei contratti che l'impresa intende cedere all'Istituto Nazionale.

Qualora l'esperienza dell'impresa cedente non sia sufficiente, a giudizio del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto Nazionale, per la determinazione della presente durata media dei contratti oggetto della cessione, si assumerà come durata media dei contratti stessi, quella accertata dall'Istituto Nazionale per imprese di assicurazioni in condizioni similari di tariffe e di polizze, le quali abbiano già ceduto il loro portafoglio di affari stipulati nel Regno all'Istituto Nazionale.

### Art. 4.

In virtù delle cessioni di portafogli, avvenute in qualunque tempo, l'Istituto Nazionale rimane costituito



ad ogni effetto alle imprese costanti, ai termini della legge  
4 aprile 1912, n. 305 e del Regolamento approvato con R.  
Decreto 5 agosto 1912, n. 939.

Il Direttore Generale ed il Consigliere Beneduce  
riferiscono l'esito delle audizioni per il conferimento delle  
Agenzie di Bologna, Casenza e Sassari.

Per l'agenzia di Bologna è richiesta la creazione di  
lire 50 mila, e la produzione minima normale di tre mi-  
lioni. Sono stati sentiti, secondo le deliberazioni del Consiglio,  
i seguenti concorrenti:

1) La ditta Bonora Lattes, costituita da due rappre-  
sentanti della "Mutuelle de France et des Colonies", la quale  
presentava come supplente il dott. Bramorani, ed offriva  
una produzione minima complessiva di dodici milioni per  
il quadriennio.

Roj

2) L'avv. Attilio Scotti, attimo assicuratore, che per  
molti anni è stato agente della Milano. Egli, accettando  
tutte le altre condizioni richieste, si impegna ad una produ-  
zione minima complessiva di 12 milioni, così ripartita: 2  
nel primo anno, 3 nel secondo e 3 e mezzo nel terzo e nel quarto.

3) Il sig. Carlo Sandroni ha offerto la produzione minima  
di 1 milione e mezzo per il primo e per il secondo anno, 2 per  
il terzo e 3 per il quarto.

4) Il cav. Emilio Bianchi, aveva fatto la offerta di una



produzione di 1 milione e mezzo per il primo e per il secondo anno, e 2 milioni per il terzo e per il quarto. Successivamente ha aumentato di mezzo milione la sua offerta.

Venuto conto che le informazioni raccolte sul conto dell'avvocato Scotti sono più favorevoli di quelle che si hanno sulla ditta Lattes Bonera, il Direttore Generale ed il professore Beneduce propongono l'accoglimento della offerta Scotti.

Per l'aguzia di Corenza è richiesta la produzione minima normale di due milioni e la cauzione di lire 20 mila. Si sono sentite, giusta le deliberazioni del Consiglio:

1) La ditta Armando Alti Marini e Cesare Quintieri, la quale ha offerto una produzione minima di 1 milione per il primo anno, 1 milione e mezzo per il secondo e due per il terzo e il quarto.

2) Il sig. Salvatore Florio si impegnerebbe ad una produzione minima di L. 1.400 mila per il 1° anno, 1.600 mila per il secondo, e 2 milioni per il terzo e il quarto. Ma le informazioni raccolte sul conto di lui non sono favorevoli.

3) Gli altri concorrenti Celestino Micheli, Cristofini Felice e Lamberti Francesco, hanno fatto offerte assai meno convenienti.

61

Il Direttore Generale ed il Consigliere Beneduce  
propongono l'accettazione della offerta Attili Marini-  
Ruinieri.

Per il conferimento delle agenzie di Cassari, per la  
quale è richiesta la cauzione di L. 20 mila e la produzio-  
ne minima normale di un milione, si è presentata la  
sola Società Bancaria Charda, rappresentata dal suo Di-  
rettore sig. Sorcinelli, il quale ha offerto la produzione  
minima di L. 750 mila per il 1° anno, da portarsi a 1  
milione nel secondo, e ad 1 milione e L. 250 mila nel  
terzo e nel quarto.

Il Presidente osserva che il sig. Sorcinelli per ragio-  
ni del suo ufficio deve risiedere a Cassari. E quindi d'ar-  
rivo che convenga accettare o per la provincia di Baghà-  
ri egli abbia modo di garantire il concorso ef-  
ficace ed effettivo di altri assicuratori.

Il Consiglio delibera di accogliere la offerta  
dell'avv. Attilio Statti per l'agenzia di Bologna e  
quella dei signori Attili Marini e Ruinieri per l'ag-  
enzia di Corcuozzo; riservando le sue deliberazioni  
per le agenzie di Baghàri e di Cassari, in attesa del  
complemento di istruttoria suggerite dal Presidente.

E dopo ciò, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea.

Il Presidente del Consiglio  
Amadeo Sapelli

Il Direttore Generale  
C. Rossi

Il Consigliere Segretario  
G. Hofmann, estensore

